

I.S.I.S. - Istituto Statale di Istruzione Superiore Olivetti-Callegari di
Ravenna

Regolamento d'Istituto

Le sanzioni



Sanzioni disciplinari (Art. 60)

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 249/98, art. 4 c.3).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 c. 2 e D.P.R. 235/2007).



Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici, secondo quanto indicato nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono inflitte, secondo la gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:



- a) il rimprovero verbale
- b) l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe
- c) l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente e comunicazione immediata alla famiglia
- d) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni (D.P.R. 249/98 art.4 comma7)
- e) allontanamento superiore a 15 giorni;
- f) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto (Art. 60 bis)

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto (D.P.R. n.235/2007, art.1, comma 6).



Temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (Art. 60 ter)

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni e deve essere previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
- Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (D.P.R. 235/2007, art.1, comma 8).



Infrazioni disciplinari e applicazione delle sanzioni (Art.61)

- Per gli studenti che tengono un comportamento negligente, non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico, si applicano le sanzioni a) e b) : il rimprovero verbale e l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe



Per gli studenti che non rispettano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto si applicano le sanzioni b) (nota) e, nei casi più gravi, la sanzione c): Nota e comunicazione per iscritto alle famiglie



Per gli studenti che vengono meno al dovere di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni, si applica la sanzione c) (:nota e comunicazione alla famiglia) e, nei casi più gravi, la sanzione d) (:allontanamento fino a 15 gg)

- Per gli studenti che utilizzano le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni a) e/o b): rimprovero verbale e nota
- Nel caso di azioni che arrechino danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applica la sanzione c) (nota e comunicazione alla famiglia), e nei casi più gravi, la sanzione d) (allontanamento fino a 15 gg).



- Agli studenti che, con il loro comportamento impediscono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione o assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste, discriminatorie o sopraffattrici si applica la sanzione d) :allontanamento fino a 15 gg.
- Qualora concorrano circostanze attenuanti e, avuto conto del precedente comportamento, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.



- Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti b), c), d) con attività in favore della comunità scolastica attinenti, per quanto possibile all'infrazione commessa (es. riassetto e risistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a compiti ausiliari) che saranno individuate di volta in volta dal Dirigente scolastico in accordo col Coordinatore del Consiglio di Classe, anche su proposta dello stesso studente.



Organi competenti e procedimento (Art. 63)

- Le sanzioni a) e b) (rimprovero verbale e nota) sono inflitte dai singoli docenti.
- Le sanzioni c) (nota e comunicazione alla famiglia) sono inflitte dal Dirigente scolastico.
- Le sanzioni d) (allontanamento fino a 15 gg.) sono inflitte dal Consiglio di classe.
- Le sanzioni e) (allontanamento superiore a 15 giorni) ed f) (esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi) sono inflitte dal Consiglio di Istituto.

Patto educativo di corresponsabilità (Art. 66)

- Contestualmente all'iscrizione a codesto Istituto scolastico è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo e di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- Durante le prime due settimane di inizio delle attività didattiche, codesto Istituto potrà in essere le iniziative più idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione dello Statuto di studenti e studentesse, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 235/2007, art.3).



